

SFR 2022: PEOPLE, PROTECTION, PROFIT

Riconoscimento facciale, verso il bilanciamento sostenibile dei diritti

intervista a Maria Cupolo, avvocato/Privacy Officer, consulente della Privacy Certificato ISO 17024, docente di securindex formazione

In Uk viene chiesto di regolamentare l'utilizzo del riconoscimento facciale nel retail per individuare clienti in black-list da respingere. Un impiego dei dati biometrici che, a quanto pare, in UK non è regolamentato. Qual è il quadro normativo a questo proposito in Europa?

Ritorniamo su un tema quale è quello dell'utilizzo di soluzioni di riconoscimento facciale per fare il punto sullo "stato dell'arte".

Occorre riflettere sull'utilizzo di questa tecnologia e, soprattutto, sulla necessità di avere una regolamentazione tenuto conto che sistemi tanto performanti, come nel caso verificatosi in UK, se da un lato sembrano incontrare le esigenze di tutela di chi li utilizza (in questo caso una catena di supermercati), dall'altro, come sottolineato dai legali che hanno fatto ricorso contro questo impiego, espone a notevoli rischi i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti.

E' quanto mai attuale anche in Europa l'esigenza di avere regole chiare e un quadro all'interno del quale sia possibile individuare quali scelte possono essere fatte, quali tecnologie è consentito adottare e soprattutto quali tecnologie e soluzioni consentono di assolvere agli obblighi individuati, primi fra tutti la sicurezza e la tutela dei dati e, dunque, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte. È la necessità di regolamentazione che ha portato infatti il Comitato Consultivo della Convenzione 108, istituito presso il Consiglio d'Europa, ad adottare a gennaio del 2021 le linee guida che si fondano sui principi della



Convenzione e forniscono una serie di misure di riferimento che governi, sviluppatori di sistemi di riconoscimento facciale, produttori, aziende e pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare per garantire che l'impiego di queste tecnologie non pregiudichi la dignità della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali.

Ad ottobre 2021 anche il Parlamento europeo, vista la diffusione di sistemi di riconoscimento facciale nonché i numerosi casi denunciati (con tutta una serie di misure e provvedimenti adottati dalle Autorità di riferimento), preso atto della necessità di tutelare il rispetto della privacy, della dignità umana e di evitare pratiche discriminatorie, ha chiesto alla Commissione Europea di vietare il riconoscimento biometrico negli spazi pubblici, oltre al divieto dell'uso di banche dati private.

L'opposizione sollevata ha coinvolto anche qualunque altro sistema di sorveglianza predittiva come quelli che



analizzano i comportamenti delle persone, i sistemi di punteggio sociale o altri strumenti biometrici di identificazione.

Con lo stesso obiettivo, inoltre, il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha emesso, a maggio di quest'anno, le linee guida sull'uso di questa tecnologia da parte delle forze dell'ordine (linee guida 5/2022), precisando che, pur comprendendo la necessità di simile impiego (considerando i possibili vantaggi), *“tali strumenti tuttavia dovrebbero essere utilizzati nel rigoroso rispetto del quadro giuridico applicabile dovendo soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità”*.

Requisiti quelli di necessità e proporzionalità che si pongono a presidio degli obiettivi a livello europeo anche considerando le esigenze di equilibrio nell'utilizzo delle tecnologie di cui si tratta, la necessità di analizzare i rischi possibili e, di conseguenza, adottare un modello di sicurezza adeguato per garantire la tutela e la protezione dei dati, dei diritti e dunque delle libertà degli individui.

Il riconoscimento facciale è entrato così nell'ambito della proposta di nuove regole sull'Intelligenza Artificiale con l'obiettivo, a Regolamento approvato (oggi sono in fase di discussione i diversi emendamenti proposti rispetto al testo iniziale), di individuare il framework normativo che consenta lo sviluppo, l'individuazione delle responsabilità e l'utilizzo di queste soluzioni/sistemi secondo regole che rispettino le persone coinvolte, consentendo di vedere tutelati i propri diritti ed allo stesso tempo di avere fiducia nella tecnologia.

E come si presenta la situazione italiana?

In Italia, proprio su questa scia e considerando l'atteso Regolamento per il 2023, il legislatore ha bloccato e vietato il riconoscimento facciale sebbene con alcune eccezioni. La legge di conversione del “Decreto capienze” approvata il 1 dicembre 2021 prevede le ultime novità in materia di disciplina emergenziale e, all'interno del decreto, anche un divieto rispetto all'impiego di apparecchiature di videosorveglianza con riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si legge infatti: *“in considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del parlamento europeo e del consiglio, del 27*



aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.”

Il riconoscimento facciale potrà però essere impiegato per prevenzione e repressione dei reati o per l'esecuzione delle pene. Le ipotesi di liceità dell'utilizzo del riconoscimento facciale sono indicate inoltre, tassativamente, in quelle previste dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, eventualmente con parere favorevole dell'Autorità Garante. L'Italia è il primo Paese ad aver posto in essere simile divieto così come anche la nostra Autorità Garante si è espressa in diversi casi, da ultimo una sanzione elevata per 20 milioni di euro vietando l'uso dei dati biometrici in assenza di adeguata base giuridica che possa consentirlo o, come nel caso dell'adozione delle body cam, dando sì via libera al Ministero dell'Interno ma con divieto di utilizzo del riconoscimento facciale.

Dal suo punto di vista, quale potrebbe essere un punto di equilibrio per un corretto utilizzo dei dati biometrici tra due diritti: la tutela della privacy da una parte, la tutela del patrimonio aziendale dall'altra?

Bilanciare strumenti ed obiettivi, si ribadisce, è la priorità per garantire tutela di dati, diritti e libertà.

In attesa di una precisa regolamentazione, la direzione non potrà che essere quella di rispettare la normativa vigente garantendo e promuovendo sempre più un modello etico e culturale per una vera e propria “governance dell’Intelligenza Artificiale”.

Alla luce del quadro normativo ed economico che sta andando delineandosi sui due versanti della digitalizzazione e della sostenibilità d’impresa, è importante sottolineare come gli aspetti e le scelte tecnologiche debbano essere prese in considerazione con consapevolezza, valutandone i rischi ma tenendo ben presente che sono uno strumento

ed una risorsa anche per una gestione “sostenibile”.

Occorre infatti da una parte, anche in quest’ottica, conoscere i rischi associati all’internalizzazione di nuove tecnologie nel tessuto degli assetti organizzativi e amministrativi delle aziende per poi individuare come la corretta gestione degli strumenti digitali e delle soluzioni tecnologiche (tenuto conto dello stato dell’arte come recita anche il GDPR) e la mitigazione dei rischi a questi connessi, risponda ad un interesse sociale che deve essere adeguatamente considerato ai fini degli obiettivi di un successo sostenibile.

L’elemento di buona governance (anche per un corretto approccio ai sistemi di intelligenza artificiale) e la consapevolezza dell’utilizzo degli algoritmi anche a supporto di modelli etici e ispirati ai requisiti di responsabilità sociale concorreranno dunque per garantire la compliance normativa e la valorizzazione e tutela dei dati, dei diritti e delle libertà degli individui.

